REGOLAMENTO (CEE) N. 3060/87 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 1987

che fissa gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1986/1987

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87 (2), in particolare l'articolo 28, paragrafo 7,

considerando che l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1443/82 della Commissione, dell'8 giugno 1982, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3819/85 (4), prevede che gli importi del contributo alla produzione di base e del contributo B per lo zucchero e per l'isoglucosio devono essere fissati anteriormente al 15 ottobre per la campagna di commercializzazione precedente;

considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n. 1987/86 del Consiglio (5), l'importo massimo di cui all'articolo 28, paragrafo 4, secondo comma, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1785/81 è stato portato per la campagna di commercializzazione 1986/1987 al 37,5 % del prezzo d'intervento dello zucchero bianco;

considerando che la perdita globale previsibile constatata conformemente all'articolo 28, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81 comporta, ai fini della fissazione degli importi del contributo alla produzione per la campagna di commercializzazione 1986/1987 la presa in considerazione degli importi massimi di cui all'articolo 28 di detto regolamento, secondo il caso, adeguati in virtù del regolamento (CEE) n. 1987/86;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1986/1987 sono fissati a:

a) 1,0836 ECU per 100 kg di zucchero bianco quale contributo di base per lo zucchero A e lo zucchero B;
b) 20,3175 ECU per 100 kg di zucchero bianco quale contributo B per lo zucchero B;
c) 0,4528 ECU per 100 kg di sostanza secca quale contributo di base per l'isoglucosio A e l'isoglucosio B;
d) 8,5252 ECU per 100 kg di sostanza secca quale contributo B per l'isoglucosio B.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 1987.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
(2) GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 158 del 9. 6. 1982, pag. 17.
(4) GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 25.
(5) GU n. L 171 del 28. 6. 1986, pag. 6.